Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Lunedì, 29 settembre | Numero 231

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
Per l'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 settembre 1919, sul decreto che scioglie la Camera dei deputati e convoca i Collegi elettorali.

SIRE!

La Camera dei Deputati compie il 26 ottobre il suo sesto anno di vita. È stata una necessità della guerra provvedere con legge ad una eccezionale estensione dell'art. 42 dello Statuto.

Però, dopo così dura e gloriosa prova, in cui l'Italia può dire di avere riportato la più grande vittoria nella più grande guerra, dopo tante ardue responsabilità virilmente assunte, dopo vicende di storia e mutamenti di situazioni, è necessario che il Paese sia consultato senza ulteriori indugi.

La Camera, privata già di una parte non piccola dei suoi componenti, è stata eletta da un corpo elettorale che in così lungo periodo di tempo si è profondamente modificato e con metodo di votazione che la nuova legge ha radicalmente mutato.

Dopo sei anni di lotte politiche, la Camera ha ormai dentro di sè cause intime e profonde di dissidio che non le consentono più

di funzionare con serenità. Le ultime sedute sono l'indice di una situazione che deriva in gran parte dalla durata eccezionale dell'assemblea elettiva. È solo una nuova assemblea che può decidere con serenità le controversie che più interessano la vita nazionale.

Siamo stati in dubbio se con ogni sforzo chiedere alla Camera l'approvazione dei trattati con la Germania e con l'Austria. Ma scadendo il mandato legislativo il 26 ottobre e, dati i contrasti che si sono determinati in ordine alla politica generale, non era probabile contare che per quel giorno si potesse ottenere l'approvazione dei due trattati, o anche solamente di uno da parte delle due assemblee legislative. Tardare più ancora il provvedimento che mette fine alla XXIV legislatura, significava d'altronde, dati i termini assegnati dalla nuova legge elettorale, rinviare le elezioni a inverno inoltrato e praticamente rendere difficile a molta parte degli elettori di partecipare alla lotta elettorale.

Secondo le tradizioni del nostro diritto pubblico i maggiori trattati sono stati approvati con decreti che poi sono stati convertiti in legge.

Il R. Decreto 1° dicembre 1859, n. 381 diede piena ed intera esecuzione al trattato fra la Sardegna e la Francia e a quello tra la Sardegna, l'Austria e la Francia, sottoscritti ambedue in Zurigo il 10 novembre 1859. Il Decreto venne poi presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Nella legislatura successiva fu presentato alla Camera il 12 aprile 1860 e divenne legge il 6 giugno 1860.

Il trattato fra l'Italia e l'Austria, sottoscritto a Vienna il 3 ottobre 1866, fu approvato con R. Decreto 14 ottobre 1866 e poi presentato alla approvazione del Parlamento il 21 dicembre 1866.

Se sarà quindi necessario, secondo le nostre tradizioni di diritto pubblico, proporremo a Vostra Maestà di attuare i recenti trattati di pace con decreti reali, che saranno poi subito presentati al Parlamento ai termini e per gli effetti dell'articolo 5 dello Statuto del Regno.

Ciò che ora è assolutamente necessario è non tardare oltre la rinnovazione del mandato legislativo della Camera dei deputati.

La recente riforma elettorale dà affidamento che non prevarranno le lotte individuali, ma si determineranno sempre più lotte di gruppi e di partiti, in base a programmi e a idee e a indirizzi della coscienza collettiva.

Nel grave dissenso che si è manifestato in alcune grandi questioni, dissenso che potrebbe assumere forme aspre, quando fosse sottratto al giudizio della sovranità popolare, alla quale spetta soltanto pronunziare l'ultima parola, l'unica soluzione conveniente è interrogare il corpo elettorale, che ora vuol dire tutta la Nazione.

L'assemblea parlamentare deve in questa ora più che mai avere il massimo prestigio e rappresentare le antiche e le nuove energie; le antiche energie che si erano formate durante il lungo periodo di pace, le nuove energie che si sono dischiuse durante la guerra.

Le aspirazioni nazionali sono del pari sacre a tutti gli italiani; può essere discordia nei mezzi, non deve essere discordia nei fini. Il programma non può essere che comune a quanti hanno l'amore della patria sopra ogni altro sentimento e sopra ogni altro ideale.

E la Camera nuova che dovrà risolvere i grandi problemi politici e sociali di cui non ora e non mai intendiamo pregiudicare la soluzione. La Camera nuova sarà l'espressione del paese, che ha combattuto, che ha vinto e che vuol vedere i frutti della vittoria nel raggiungimento delle aspirazioni nazionali e nella magnifica ricostruzione della economia pubblica, mediante la rinnovata disciplina del lavoro.

Lottando contro un nemico superiore per numero, per forze e per posizioni l'Italia ha conquistata la vittoria con l'energia e con il sacrifizio e piegando l'anima del Paese alla disciplina, senza di cui non è vittoria.

L'Italia deve ricostruire ora le ricchezze perdute, rifare il patrimonio nazionale, superare vittoriosamente la crise di sviluppo ch'è nel suo saldo organismo.

A questo còmpito provvederà la nuova legislatura.

Abbiamo l'onore, Sire, di sottoporre a Vostra Maestà il decreto che scioglie la Camera dei deputati e convoca i comizi per il 16 novembre prossimo.

NITTI — TITTONI — ROSSI LUIGI — MORTARA — TEDESCO — SCHANZER — ALBRICCI — DA COMO — SECHI — BACCELLI — PANTANO — DE VITO — VISOCCHI — FERRARIS — CHIMIENTI — NAVA.

Il numero 1750 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera dei deputati è sciolta.

Art. 2.

I collegi elettorali sono convocati per il giorno 16 novembre 1919 all'effetto di eleggere il numero dei deputati a ciascuno di essi assegnato.

Art. 3.

Il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono convocati per il giorno 1° dicembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1709 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, numero 646;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto italiano di credito fondiario ha facoltà di costituire nella propria sede una sezione per il credito ed il risparmio, diretta ad incoraggiare i miglioramenti dell'agricoltura, le irrigazioni, le bonifiche, l'edilizia ed altre opere di pubblica utilità, mediante le operazioni di cui agli articoli 3 e 4. La sezione sarà autonoma con proprio bilancio dell'entrata e della spesa e con gestione e fondo di riserva distinti.

Avrà pure il proprio Comitato ed il proprio Collegio sindacale. I membri di questo Comitato fanno parte del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

Art. 2.

A costituire un fondo di garanzia per le operazioni della Sezione credito e risparmio sono destinati 10 milioni di lire del capitale sociale dell'Istituto, attualmente versato.

Le sottoscrizioni e i versamenti successivi del residuo capitale saranno fatti in conformità delle disposizioni dello statuto.

Art. 3.

Il fondo di garanzia sarà impiegato per metà in buoni del tesoro od in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato od in cartelle fondiarie; e per l'altra metà in prestiti a Provincie, Comuni, Consorzi od altri enti o privati, contro prima ipoteca su immobili o contro delegazioni delle imposte, tasse e contributi governativi, provinciali e comunali, ovvero contro altre garanzie reali.

Il fondo di riserva, di cui all'art. 5, sarà impiegato integralmente nei titoli di cui sopra.

Art. 4.

L'Istituto è autorizzato a ricevere depositi a risparmio ed in conto corrente, anche in forma di buoni a scadenza fissa, per un ammontare non superiore a 100 milioni di lire.

I depositi debbono essere impiegati per non meno di un terzo nei titoli, di cui all'art. 3. La parte rimanente sarà impiegata per una metà in conti correnti attivi od in quelle operazioni a breve termine, che saranno determinate dallo statuto, per l'altra metà in prestiti e conti correnti garantiti da prima ipoteca o da altre garanzie reali.

Art. 5.

Sarà costituito per la sezione credito e risparmio un fondo di riserva mediante prelevamento del 5 0[0 degli utili netti annuali, della sezione stessa, fino a raggiungere la metà almeno del fondo di garanzia.

Art. 6.

Il fondo di garanzia ed il fondo di riserva, di cui agli articoli 2 e 5, come pure le ipoteche ed i crediti di ogni specie, derivanti dalle operazioni, di cui agli articoli 3 e 4, sono vincolati con privilegio a garanzia delle operazioni medesime, esclusa ogni altra responsabilità dell'Istituto.

Art. 7.

L'Istituto italiano di credito fondiario potrà emettere cartelle fondiarie fino a raggiungere il decuplo del capitale, a mano a mano versato, e del fondo di riserva, costituito per le operazioni di credito fondiario.

Le norme di concessione dei mutui fondiari e le tariffe per le spese di trattazione sono determinate dall'Istituto.

Art. 8.

Salvo il disposto degli articoli precedenti, nulla è innovato nelle leggi e nei regolamenti in vigore circa l'esercizio del credito fondiario da parte dell'Istituto e circa le operazioni relative.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1712 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, numero 1191;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, numero 96;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esercizio commerciale del Porto di Venezia, è affidato ad una azienda autonoma, che assume il titolo di « Provveditorato al Porto » e dipende dal Ministero dei trasporti.

Il Provveditorato provvede per la manutenzione delle opere di arredamento portuale ed eventualmente anche per la loro costruzione; ha inoltre la gestione delle banchine e dei piazzali nonchè di tutte le altre aree di demanio marittimo comprese nell'ambito portuale e potrà provvedere a nuove concessioni, come pure mantenere, modificare e riscattare quelle esistenti a norma delle condizioni dei rispettivi contratti salvo la osservanza delle disposizioni vigenti per l'approvazione.

Tali facoltà non trovano applicazione per gli impianti e per l'esercizio di pertinenza ferroviaria, nè per gli impianti che alle ferrovie dello Stato vengono affidati, come verrà determinato nel regolamento.

Art. 2.

Sono organi dell'azienda autonoma il provveditore al porto, un Consiglio di amministrazione, una Commissione consultiva.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione vigila su tutto l'andamento della gestione, delibera sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi presentati dal provveditore al porto, nonchè su tutte le proposte che debbono essere sottoposte alla decisione dell'Amministrazione centrale.

Sono membri del Consiglio di amministrazione:

il provveditore al porto, che lo presiede;

il sindaco di Venezia;

il presidente della Camera di commercio di Venezia;

il presidente del Magistrato alle acque;

il capo compartimento delle ferrovie dello Stato di Venezia, o come suo delegato, il capo della Divisione movimento;

il capitano di porto;
un rappresentante del Ministero trasporti;
il direttore della dogana;
il presidente della Deputazione provinciale di Venezia;
un rappresentante dei lavoratori eletto nel modo che sarà stabilito dal regolamento di cui all'art. 12.

Art. 4.

Il provveditore è nominato con R. decreto su proposta del ministro dei trasporti, di concerto col ministro dei lavori pubblici; egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza della azienda verso i terzi, le funzioni esecutive della azienda e quelle altre attribuzioni che dal Consiglio di amministrazione gli potranno essere delegate, a norma del regolamento.

Art 5

La Commissione consultiva esprime il suo parere su tutte le questioni che sono sottoposte ad essa dal Consiglio di amministrazione o dal provveditore: essa è composta dai membri del Consiglio di amministrazione, dal direttore dell'arsenale militare marittimo, da quattro rappresentanti del commercio, scelti uno tra gli spedizionieri, uno tra i negozianti, uno tra gli agenti marittimi ed uno tra gli armatori e da due rappresentanti dei lavoratori, da nominarsi secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Su proposta del Consiglio di amministrazione il ministro dei trasporti potrà anche aggregare alla Commissione consultiva altri membri in numero non superiore a quattro.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione consultiva, stabilirà le tariffe per la manipolazione delle merci nell'ambito portuale - a deroga anche dei prezzi fissati nelle disposizioni delle autorità locali - e quelle per l'uso dei meccanismi e per i depositi dei magazzini e aree nell'ambito suddetto, ad eccezione delle tariffe per le operazioni, uso di meccanismi, depositi nei magazzini, ecc., pertinenti alle ferrovie di Stato.

Le tariffe stabilite dal Consiglio di amministrazione non potranno essere attuate, fino a che non abbiano ottenuta l'approvazione del ministro dei trasporti.

Art. 7.

Col regolamento saranno stabiliti quali impianti fissi e mobili, di proprietà dell'Amministrazione dello Stato, ad eccezione di quelli di pertinenza ferroviaria, passino, coi relativi attrezzi, mobilio, e materiali di scorta per l'esercizio e le riparazioni, al Provveditorato che si sostituirà alle amministrazioni stesse nella continuazione delle convenzioni coi terzi assumendone la gestione.

Art. 8.

In relazione al decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, e della annessa convenzione relativa alla concessione della costruzione del nuovo porto di Venezia, in regione Marghera, il Provveditorato dovrà vigilare perchè gli impianti che saranno per sorgere sieno tali da soddisfare ai bisogni del traffico cui quel porto è destinato predisponendo anche il coordinamento del servizio nei due porti in modo da ottenere un tutto organico, che corrisponda agli scopi che a ciascuno di essi sono assegnati.

Man mano che il nuovo porto si aprirà all'esercizio sia terrestre che marittimo sarà al medesimo estesa la competenza che il Provveditorato ha sul porto attuale.

Art. 9.

Alle spese relative all'esercizio dell'azienda ed alla manutenzione delle opere di arredamento, fatta eccezione per quella degli impianti ferroviari affidati alle ferrovie di Stato, sarà provveduto cogli introiti dell'esercizio medesimo.

Col regolamento saranno determinati i proventi che debbono annualmente concorrere alla formazione del bilancio, come si debba disporre degli eventuali avanzi netti, e come provvedere alle eventuali deficienze.

Per l'esercizio dell'azienda dell'anno finanziario 1919-920 potranno esserle fatte dal ministro dei trasporti, con le modalità da stabilirsi nel regolamento, anticipazioni di fondi fino ad un massimo di 6 milioni.

Le spese che così faranno carico al Ministero dei trasporti, saranno iscritte in apposito capitolo del relativo bilancio.

Art. 10.

Entro il primo trimestre di ciascuno esercizio finanziario, il Consiglio d'amministrazione dovrà trasmettere al ministro dei trasporti il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'esercizio per la loro approvazione, di concerto col ministro del tesoro.

Art. 11.

Al personale delle Amministrazioni governative destinato a prestare servizio presso il Provveditorato al porto potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 20 aprile 1913, numero 511.

Art. 12.

Entro tre mesi dalla data del presente decreto il Consiglio di amministrazione dell'azienda dovrà presentare al ministro dei trasporti il regolamento per il funzionamento dell'azienda stessa, il quale dovrà essere approvato con R. decreto su proposta del ministro medesimo, di concerto con quello del tesoro.

Detto regolamento stabilirà anche il ruolo organico degli impiegati, le norme per la loro nomina e quelle per l'approvazione degli impegni e dei pagamenti delle spese.

Art. 13.

Il decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 96, resta abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 30 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1680 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1918, n. 290, che instituiva un « Comando dei servizi della Regia marina sul Garda », e l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 426 che istituiva i comandi di difesa marittima del Delta Padano, di Comacchio, di Ortona, di Tremiti, di Viesti, di Bari, d'Otranto, di Gallipoli e di Cotrone;

Ritenuto che sono venute meno le ragioni che determinarono la istituzione di tali comandi;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con la decorrenza a fianco di ciascuno indicata, sono soppressi i seguenti comandi:

Comando di difesa marittima di Ortona dal 1° novembre 1918.

Comando di difesa marittima di Delta Padano dal 21 novembre 1918.

Comando di difesa marittima di Comacchio dal 21 novembre 1918.

Comando di difesa marittima di Cotrone dal 10 dicembre 1918.

Comando di difesa marittima di Tremiti da 1° gennaio 1919.

Comando di difesa marittima di Viesti dal 1° maggio 1919.

Comando di difesa marittima di Otranto da 16 giugno 1919.

Comando di difesa marittima di Gallipoli da 16 luglio 1919.

Comando di difesa marittima di Bari dall'11 agosto 1919.

Comando dei servizi della Regia marina sul Garda dal 1° agosto 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1713 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visto l'art. 55 della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Letto il Messaggio del presidente della Camera dei deputati, in data 3 settembre 1919, n. 2350, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza del Collegio elettorale di Portomaggiore, in provincia di Ferrara;

Considerato che le condizioni create dalla guerra mentre impediscono lo esercizio del diritto del voto ad una parte cospicua di cittadini chiamati all'adempimento di un alto dovere, determinano poi alcune limitazioni di libertà individuale;

Considerata la costante giurisprudenza parlamentare in casi aventi attinenza con la questione attuale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La convocazione del Collegio elettorale di Portomaggiore, è rinviata sino a nuovo provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1714 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 55 della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Letto il Messaggio del presidente della Camera dei deputati in data 3 settembre 1919, n 2349, che partecipa al ministro dell'interno la vacanca del Collegio elettorale di Iseo, in provincia di Brescia;

Considerato che le condizioni create dalla guerra mentre impediscono l'esercizio del diritto del voto ad una parte cospicua di cittadini chiamati all'ademimento di un alto dovere determinano poi alcune limitazioni di libertà individuale;

Condiderata la costante giurisprudenza parlamentare in casi aventi attinenza con la questione attuale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La convocazione del Collegio elettorale di Iseo, è rinviata sino a nuovo provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1715 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visto l'art. 55 della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Letto il messaggio del presidente della Camera dei deputati in data 5 settembre 1919, n. 2353, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza del collegio elettorale di Alessandria;

Considerato che le condizioni create dalla guerra, mentre impediscono l'esercizio del diritto del voto ad una parte cospicua di cittadini chiamati all'adempimento di un alto dovere, determinano poi alcune limitazioni di libertà individuale;

Considerata la costante giurisprudenza parlamentare in casi aventi attinenza con la questione attuale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decreto e decretiamo:

Articolo unico.

La convocazione del collegio elettorale di Alessandria, è rinviata sino a nuovo provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1725 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visto il regolamento per il funzionamento dell'officina meccanica annessa all'Ufficio centrale metrico e dei saggi, approvato con R. decreto 12 settembre 1911, n. 1119;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1919 e fino alla definitiva

modificazione del regolamento precitato e, in ogni modo, non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la retribuzione giornaliera spettante al personale operaio addetto all'officina meccanica dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi, è aumentato del 100 0[0 sulle retribuzioni anteriori al 1° febbraio 1918 fino a lire 5 ed integrata con l'aumento disposto con decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444, con quello periodico di mercede accordato successivamente al personale stesso e col premio di specializzazione.

La mercede giornaliera dell'apprendista meccanico è fissata in lire 5.

In base a tale criterio, la tabella nominativa del personale con le retribuzioni giornaliere, annessa al regolamento suddetto, è approvata come segue:

Cognome e nome	Anni di servizio	Qualifica	Mercede anteriore al 1° febbraio 1918	Aumento (D. L. 7 aprile 1918 n. 444)	Aumento accordato posteriormente	Premio di specializzazione	Nuova mercede
Mossotto Antonio	30	1° meccanico	8 25	2,218	0,25	3	18,75
Taddei Raffaello	30	meccanico	7 —	2,03	1,25	3	18,30
Conti Giuseppe	29	id.	6 50	1,95	1,50	3	18,00
Bruschi Tito . .	15	id.	6 25	1,875	0,75	2	16,00
Conti Oreste .	15	id.	4 75	1,425	0,75	2	13,70
N. N.	—	apprendista	1 50	0,45	—	—	5,00
Palozzi Mario .	6	operaio imballatore	4 50	1,35	—	1,50	11,85

Art. 2.

Dal 1° maggio 1919 e per tutta la durata stabilita dall'articolo precedente, il lavoro effettivo giornaliero è di otto ore con un intervallo di riposo che sarà stabilito dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Per il lavoro effettivamente prestato, oltre alla durata normale, è pagato agli operai un compenso ragguagliato alla mercede ordinaria, aumentata di una percentuale da stabilirsi con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Ordiniamo che il présente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1730 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304, che stabilisce un assegno mensile di L. 50 e di L. 30 a favore rispettivamente dei pensionati dello Stato e delle loro vedove, orfani e genitori, sono estese indistintamente a tutti i maestri elementari, ed alle loro vedove ed orfani, che fruiscono di pensione a carico del Monte pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno inscritti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a titolo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti, i fondi necessari per l'esecuzione del presente decreto, il quale avrà vigore dal 1° luglio 1919 a tutto l'anno solare 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1735 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 marzo 1918, numero 361, col quale veniva costituita una Commissione centrale con l'incarico di studiare e proporre i provvedimenti occorrenti al passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Visti i decreti Luogotenenziali 1° aprile, 30 giugno e 3 ottobre 1918 coi quali venivano nominati i componenti della predetta Commissione centrale e delle sue ventisette sezioni;

Considerato che, ad eccezione della sezione II « Revisione della legislazione emanata durante la guerra in forza dei poteri straordinari », della sezione III « Riforme degli ordinamenti amministrativi e tributari delle Provincie e dei Comuni del Regno » e delle sezioni VIII e IX per le riforme legislative anche in corrispondenza con gli Stati alleati, le altre sezioni, come risulta dai rapporti dei presidenti delle due Sottocommissioni, hanno assolto il compito ad esse demandato suggerendo al Governo in tempo utile, le direttive fondamentali per la soluzione dei principali problemi inerenti al passaggio dallo stato di guerra a quello di pace, e che una parte notevole delle proposte fatte dalle sezioni medesime trovansi già attuate o in corso di attuazione;

Considerato che per la raccolta, il coordinamento e la sistemazione degli atti relativi alle sezioni che hanno espletato il loro compito è sufficiente un Ufficio stralcio composto di una parte del personale di segreteria della Commissione;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col giorno 15 settembre 1919 sono soppresse la Commissione centrale predetta e tutte le sezioni che la compongono, ad eccezione della seconda, terza, ottava e nona, suindicate, che continueranno a funzionare fino all'esaurimento dei loro lavori, con le seguenti norme:
la sezione seconda è costituita in Commissione autonoma presieduta dal ministro di grazia e giustizia e dei culti;
la sezione terza è costituita in Commissione autonoma presieduta dall'onorevole senatore prof. Raffaele Perla, ed è messa alla dipendenza del Ministero dell'interno;
le sezioni ottava e nona, riunite fra loro, costituiranno una Commissione autonoma presieduta dall'onorevole senatore prof. Vittorio Scialoja, la quale continuerà i suoi lavori presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti.
Con successivi decreti saranno determinate le norme per il riordinamento e il funzionamento delle due Commissioni che passano alla dipendenza del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 2

I presidenti delle due Sottocommissioni della Commissione disciolta, cureranno la raccolta, il coordinamento e la sistemazione degli atti relativi alle sezioni soppresse, mediante un Ufficio stralcio composto di una parte del personale di segreteria già addettovi, che verrà da essi designata.
Tale Ufficio dovrà ultimare i suoi lavori non più tardi del 31 dicembre 1919.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1737 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, lo stanziamento dei seguenti capitoli è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 16. Soccorsi e sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi, ecc. . . .	170,000,000 —
Cap. n. 19. Sussidi alle famiglie bisognose dei militari morti, feriti o in condizioni di eccezionale constatato bisogno, ecc.	3,000,000 —
Totale . . .	173,000,000 —

Questo decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DA COMO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1738 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1918, n. 14305, emanato in applicazione del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, concernente la determinazione della indennità mensile da corrispondersi al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1919 ed in aggiunta alla indennità di caro-viveri prevista dal decreto Ministeriale 14 ottobre 1918 n. 14305, è concessa, al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444, una ulteriore indennità della specie fino ad un massimo:
a) del 40 0[0 della sola quota di salario giornaliero attuale non eccedente le L. 5 per i celibi e le nubili, ovvero vedovi e vedove che non abbiano persone di famiglia conviventi ed a carico;
b) del 60 0[0 della sola quota di salario giornaliero attuale non eccedente le L. 5 per gli altri.
La indennità predetta per il personale di cui alle lettere *a)* e *b)* non potrà in niun caso eccedere rispettivamente le L. 50 e la L. 75 mensili.

Art. 2.

Questo decreto non è applicabile al personale contemplato nella tabella annessa all'indicato decreto Luogotenenziale n. 444 del 7 aprile 1918, le cui condizioni economiche vennero migliorate con provvedimenti posteriori alla emanazione del decreto Ministeriale 14 ottobre 1918, n. 14305 succitato.
Qualora peraltro detti miglioramenti sieno di importo inferiore alla indennità stabilita all'art. 1, sarà concessa la differenza.

Art. 3.

Con decreti del ministro del tesoro saranno inscritti in bilancio i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Questo decreto avrà vigore fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti a **S. M. il Re,** ***in udienza del 14 settembre 1919,*** *sul decreto che istituisce una Commissione incaricata dello studio di alcuni problemi di legislazione penale.*

SIRE!

Più volte, anche mediante sollecitazioni dirette al Governo in Parlamento, è stata richiesta la promulgazione di disposizioni legislative efficaci ad apprestare alla società una salda e stabile difesa contro la delinquenza abituale. Il bisogno vivamente sentito, delle reclamate provvidenze, dipende dal fatto che le norme del Codice penale per la delinquenza in genere e per le sue varie forme di reiterazione, compresa la recidiva, si dimostrano inadeguate al fine di codesta difesa.

Una concezione scientificamente e praticamente esatta della delinquenza abituale e della migliore difesa della società contro la medesima, ha per necessario presupposto la determinazione di esatti criteri scientifici e pratici intorno al fenomeno delittuoso, tenendo conto del fine di difesa sociale che deve ispirare e guidare il legislatore nel considerare il delinquente e nel provvedere alla repressione della sua pericolosa attività.

La difesa del consorzio civile contro il delitto, oltre che con provvedimenti di saggia e previdente prevenzione, si deve pur svolgere con misure repressive. Queste però devono essere adattate con accorto discernimento a un duplice scopo. Per i più numerosi delinquenti di occasione, non spinti all'attività criminosa da moventi ignobili, giova studiare e applicare umani trattamenti che valgano a preservarli dalle ricadute e ne facilitino la riabilitazione e il pronto ritorno all'utile cooperazione nella convivenza civile. Per la delinquenza di carattere veramente abituale convengono misure capaci di separare dal corpo della cittadinanza onesta questi elementi pervertiti, i quali vi esercitano fatalmente un'azione disgregatrice e pervertitrice. La insufficienza della attuale legislazione a queste alte e ardue finalità, confermata dall'esperienza di un trentennio, addita la opportunità di sottoporla a larga revisione, affinchè la difesa contro la delinquenza abituale sia razionalmente coordinata a un sistema generale che tenga conto soprattutto delle condizioni personali dei delinquenti, oltre che della materialità dei fatti delittuosi.

È inoltre indubitabile che l'accertamento della delinquenza, e specialmente di quella abituale, richiede un notevole miglioramento nei metodi di investigazione sui fatti criminosi e sui loro autori per diminuire il soverchio numero di reati che ora sfuggono all'azione, e perfino alla cognizione della giustizia, attestando la deficienza degli organi e la insufficienza della attività con cui lo Stato ricerca e persegue i delitti.

Da queste considerazioni emerge la necessità di non ritardare più oltre la soluzione degli indicati importantissimi problemi, e di concertare la proposta di riforme legislative, sotto la guida autorevole di una *Commissione* all'opera sapiente della quale siano chiamate a contribuire le varie scuole e discipline scientiche nelle quali i postulati della dottrina e dell'esperienza si manifestano ormai maturi e pronti per fornire al legislatore i più utili consigli.

Mi reco pertanto ad onore di pregare rispettosamente la Maestà Vostra affinchè si compiaccia di approvare l'unito schema di decreto, con la fiducia che questa iniziativa segni il primo passo felice sulla via di un bene auspicato miglioramento delle condizioni del vivere civile, secondando i voti di tutti gli onesti. L'autorità delle persone designate, la imparziale obiettività del criterio di scelta delle medesime, sono arra di un lavoro fecondo e sollecito, che assicurerà alla Commissione con la gratitudine del Governo quella del popolo italiano.

Il numero 1743 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero della giustizia una Commissione, con l'incarico di proporre le riforme necessarie nel sistema della legislazione penale per conseguire, in armonia ai principî e ai metodi razionali della difesa della società contro il delitto in genere, un più efficace e sicuro presidio contro la delinquenza abituale.

A questo scopo la Commissione esaminerà:

1° se e quali variazioni occorrano nelle norme vigenti sui reati e sulla punibilità dei loro autori; se alcune forme di delinquenza non contemplate nel Codice penale o in altre leggi debbano essere considerate; se alcune delle contemplate debbano essere escluse, o definite diversamente, o sottoposte a diversa sanzione in rapporto con le mutate condizioni di vita sociale;

2° quali criteri più confacenti allo scopo della difesa sociale debbano essere adottati per stabilire la pericolosità dei delinquenti specialmente nelle forme della delinquenza abituale;

3° quali provvedimenti, discipline e istituti convenga adottare per i delinquenti minorenni;

4° quali modificazioni, in particolar modo, debbano esser portate nelle norme vigenti:

a) sulla punibilità dei reati commessi all'estero;

b) sulla misura della punibilità in relazione all'età (maggiore età agli effetti penali);

c) sulla punibilità in relazione allo stato di ubriachezza

d) sullo stato di infermità di mente;

e) sulla recidiva, sul concorso, sulla continuazione o permanenza dei reati e sul cumulo delle pene;

f) sugli istituti dell'amnistia e della grazia;

g) circa l'esercizio dell'azione penale (necessità di querela) specialmente per i reati contro le persone;

h) sulla sospensione dell'esecuzione delle sentenze in relazione all'applicazione e ai risultati dell'Istituto nella pratica giudiziaria.

Potrà inoltre la Commissione fare proposte sopra ogni altra parte della legislazione vigente, la cui riforma si reputi necessaria per meglio attuare la difesa sociale contro la delinquenza in genere e contro quella abituale in particolare.

5° Quali riforme siano da introdurre rispetto agli organi della polizia e della istruzione giudiziaria, alle rispettive attribuzioni e al loro funzionamento, per rendere immediata, rapida e sicura nei risultati, la investigazione sui delitti commessi, con l'accertamento degli autori e la raccolta delle prove materiali e personali.

Art. 2.

La Commissione è composta dei signori:

Ferri on. Enrico, professore ordinario dell'Università di Roma, presidente.

Garofalo on. Raffaele, procuratore generale della Corte di cassazione di Torino, presidente supplente.

Lustig on. Alessandro, professore ordinario del R. Istituto di studi superiori di Firenze.

Berenini on. Agostino, professore ordinario dell'Università di Parma.

Stoppato on. Alessandro, professore ordinario dell'Università di Bologna.

De Nicola on. Enrico, avvocato.

Setti Augusto, procuratore generale presso la Corte di appello di Genova.

De Notaristefani Raffaele, avvocato generale presso la Corte di cassazione di Roma.

Carnevale Emanuele, professore ordinario dell'Università di Palermo.

Alberici Piero, consigliere della Corte d'appello di Roma.

Majetti Raffaele, consigliere della Corte d'appello di Roma.

De Sanctis dott. Sante, professore ordinario dell'Università di Roma.

Ferrari Giulio Cesare, professore ordinario dell'Università di Bologna.

Ottolenghi Salvatore, professore ordinario dell'Università di Roma.

Florian Eugenio, professore ordinario dell'Università di Messina

Art. 3.

La Commissione sarà coadiuvata da un ufficio di segreteria composto dei signori:

Grispigni Filippo, professore dell'Università di Camerino, segretario capo;

Ricci Giulio, giudice del tribunale di Bologna;

Spallanzani Alfredo, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia;

Santoro Arturo, segretario nel Ministero di grazia e giustizia

Piacentini Mario, segretario nel Ministero di grazia e giustizia

Art. 4.

La Commissione potrà aggregarsi temporaneamente, per la collaborazione a particolari indagini attinenti all'esecuzione del suo mandato, persone competenti in speciali discipline.

Art. 5.

Ai commissari, ai segretari e ai membri aggregati è dovuto i rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno in prima classe e la indennità giornaliera a termini dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1698 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 luglio 1918, col quale il capitano di vascello Genta Eugenio fu posto a disposizione del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, cessando contemporaneamente di appartenere al quadro organico degli ufficiali di vascello dal 16 luglio 1918;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1146, del 26 luglio detto anno, col quale il suddetto ufficiale superiore fu comandato presso la cennata Amministrazione a decorrere dalla data anzidetta;

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 216, circa gli ufficiali fuori ruolo della R. marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È apportato l'aumento di un posto di capitano di vascello al ruolo degli ufficiali di vascello fuori ruolo, dal 16 luglio 1918 fino a quando il capitano di vascello Genta Eugenio rimarrà comandato presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, in dipendenza del decreto Luogotenenziale n. 1146 del 26 luglio 1918.

Qualora al capitano di vascello Eugenio Genta dovesse spettare la promozione per turno d'iscrizione in quadro, si intenderà aumentato, nel ruolo degli ufficiali di vascello fuori quadro, un posto di sotto-ammiraglio, anzichè di capitano di vascello, per tutto il tempo durante il quale il predetto ufficiale superiore conserverà la destinazione di cui al precedente comma.

È annullato il decreto Luogotenenziale 11 luglio 1918 riguardante il detto ufficiale superiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 1506. **Regio decreto 17 agosto 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile del comune di Sannazzaro Sesia (Novara) è eretto in ente morale, sotto un'amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico in data 7 settembre 1918.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visto il decreto Luogotenenziale in data 9 luglio 1916, n. 848, modificato dai decreti Luogotenenziali 8 marzo 1917, n. 467 e 22 dicembre 1918, n. 1984, concernente l'applicazione dei prezzi massimi del gas illuminante proposti da apposita Commissione;

Viste le proposte della Commissione predetta;

Decreta:

Dal 1° ottobre al 30 novembre 1919, i privati e le società sottoindicate sono autorizzate ad applicare, per la vendita del gas illuminante, i prezzi massimi fissati per ciascuna officina nella seguente tabella, a seconda dei vari usi cui è destinato:

Nome del privato o della Società esercente l'officina	Comune sede dell'officina	Prezzi massimi in centesimi di lira per ogni metro cubo di gas, esclusa la tassa governativa e quella comunale di consumo e la eventuale quota di cointeressenza del Comune	
		per consumi di utenti privati	per illuminazione pubblica e per consumi previsti in contratti con tariffe di favore
L'Union des gaz	Alessandria	Qualunque uso, quarantasei (46)	Quarantasei (46)
The Tuscan Gas Company	Bari	Qualunque uso, sessantacinque (65)	Sessantacinque (65)
Société anonyme d'éclairage du centre	Barletta	Qualunque uso, cinquantacinque (55)	Cinquantacinque (55)
Società anonima gas e acque	Biella	Qualunque uso, sessantacinque (65)	Sessantacinque (65)
Società per l'industria del gas di Ausburg	Brescia	Qualunque uso, cinquanta (50)	Cinquanta (50)
Società franco-italiana per l'industria del gas	Caserta	Qualunque uso, cinquantadue (52)	Cinquantadue (52)
Compagnia napolitana d'illuminazione e scaldamento col gas	Castellammare di Stabia	Qualunque uso, quarantasette (47)	Quarantasette (47)
Compagnie générale pour l'éclairage et le chauffage par le gaz	Catania	Qualunque uso, sessantaquattro (64)	Sessantaquattro (64)
Società franco-italiana per l'industria del gas	Catanzaro	Qualunque uso, sessantotto (68)	Sessantotto (68)
Società italiana per l'industria del gas	Cesena	Qualunque uso, cinquantacinque (55)	Cinquantacinque (55)
Società italiana per l'industria del gas	Chieti	Qualunque uso, sessanta (60)	Cinquanta (50)
The Tuscan Gas Company	Civitavecchia	Qualunque uso, cinquanta (50)	Cinquanta (50)
Società ferrarese per la industria del gas ed affini	Ferrara	Qualunque uso, cinquanta (50)	Cinquanta (50)
Società per l'industria del gas di Ausburg	Foggia	Qualunque uso, cinquantacinque (55)	Cinquantacinque (55)
The Tuscan Gas Company	Fossano	Qualunque uso, sessantacinque (65)	Sessantacinque (65)
L'Union de gaz	Genova	Qualunque uso, quarantadue (42)	Quarantadue (42)
Società italiana per il gas	Girgenti	Qualunque uso, sessanta (60)	Sessanta (60)
Officine gas Molteni	Intra	Qualunque uso, cinquantotto (58)	Cinquantotto (58)
Ing. Carlo Camuzzi	Legnago	Qualunque uso, sessanta (60)	Sessanta (60)
The Tuscan Gas Company	Lucca	Qualunque uso, quarantotto (48)	Quarantotto (48)
The Malta and Mediterranean Gas Company	Marsala	Qualunque uso, sessantaquattro (64)	Sessantaquattro (64)
Ing. Carlo Camuzzi	Moncalieri	Qualunque uso, sessanta (60)	Cinquantacinque (55)
The Tuscan Gas Company	Mondovì	Qualunque uso, sessantacinque (65)	Sessantacinque (65)
Compagnia napolitana d'illuminazione e scaldamento col gas	Napoli	Qualunque uso, quarantadue (42)	Quarantadue (42)
Officine elettriche genovesi	Nervi	Qualunque uso, cinquantacinque (55)	Cinquantacinque (55)
The Tuscan Gas Company	Nizza-Monferrato	Qualunque uso, sessantacinque (65)	Sessantatre (63)
Società italiana per la industria del gas	Novara	Qualunque uso, cinquantuno (51)	Cinquantuno (51)
Officine gas Perugia, ing. Walter Rothenbach & C.	Perugia	Qualunque uso, quarantacinque (45)	Quarantacinque (45)
Società comense per l'industria del gas, ing. E. Rossetti	Piacenza	Qualunque uso, quarantotto (48)	Quarantotto (48)
The Tuscan Gas Company	Prato (Toscana)	Qualunque uso, cinquanta (50)	Cinquanta (50)
Società per l'industria del gas di Ausburg	Rapallo	Qualunque uso, cinquantuno (51)	Quarantanove (49)
Officine elettriche genovesi	Recco	Qualunque uso, cinquantacinque (55)	Cinquantacinque (55)
Ing. Carlo Camuzzi	Revere	Qualunque uso, sessantatre (63)	Sessantatre (63)
Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma	Roma	Qualunque uso, trentotto (38)	Trentotto (38)
Compagnia napolitana d'illuminazione e scaldamento col gas	Salerno	Qualunque uso, cinquantasette (57)	Cinquantasette (57)
The Tuscan Gas Company	Sanremo	Qualunque uso, sessantuno (61)	Sessantuno (61)
The Tuscan Gas Company	Savigliano	Qualunque uso, sessanta (60)	Sessanta (60)
Società italiana per l'industria del gas	Savona	Qualunque uso, quarantacinque (45)	Quarantacinque (45)

Nome del privato o della Società esercente l'officina	Comune sede dell'officina	Prezzi massimi in centesimi di lira per ogni metro cubo di gas, esclusa la tassa governativa e quella comunale di consumo e la eventuale quota di cointeressenza del Comune	
		per consumi di utenti privati	per illuminazione pubblica e per consumi previsti in contratto con tariffe di favore
Compagnie générale pour l'éclairage et le chauffage par le gaz	Siena.	Qualunque uso, sessantaquattro (64)	Sessantaquattro (64)
Società consumatori e luce	Torino	Qualunque uso, trentotto (38)	Trentotto (38)
Impresa gas Torre Pellice	Torre Pellice .	Qualunque uso, cinquantuno (51).	Cinquantuno (51)
The Malta and Mediterranean Gas Company	Trapani	Qualunque uso, sessantacinque (65)	Sessantacinque (65)
Morotti Alfredo.	Treviglio	Qualunque uso, sessanta (60).	Sessanta (60)
Società cooperativa valenzana per il gas . .	Valenza.	Qualunque uso, ottantasette (87)	Ottantasette (87)
Società italiana per il gas	Venaria Reale .	Qualunque uso, trentotto (38)	Trentotto (38)
Società per l'illuminazione a gas della città di Venezia	Venezia.	Qualunque uso, quaranta (40)	Quaranta (40)
The Tuscan Gas Company	Ventimiglia . .	Qualunque uso, sessantacinque (65)	Sessantacinque (65)
The Tuscan Gas Company	Voltri.	Qualunque uso, cinquanta (50).	Cinquanta (50)

I canoni per l'illuminazione pubblica si commisurano in rapporto al relativo prezzo per metro cubo fissato nella presente tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 26 settembre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO E GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti Luogotenenziali in data 6 agosto 1916, n. 1021, modificato dal decreto Luogotenenziale del 22 dicembre 1918, n. 1985, ed il decreto Luogotenenziale in data 26 ottobre 1916, n. 1509, concernente l'applicazione dei prezzi massimi di vendita del carbone coke da gas;

Vista la proposta della Commissione, istituita a norma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848, modificato dai decreti Luogotenenziali 8 marzo 1917, n. 467, e 22 dicembre 1918, n. 1984;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° ottobre al 30 novembre 1919 sono fissati i seguenti prezzi massimi di vendita in officina del carbone coke da gas dietro pagamento immediato o contro assegno:

a) coke alla rinfusa: lire quattrocento (L. 400) la tonnellata;

b) polvere grigliata: lire centoquaranta (L. 140) la tonnellata.

I Comuni stabiliranno, per lo stesso periodo di tempo, relativamente al loro territorio e per ciascuna delle qualità di coke sopraindicate, un sopraprezzo di calmiere per la vendita e la consegna della merce fuori dell'officina produttrice a norma del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1509.

Art. 2.

Chiunque venda o rivenda carbone coke da gas a prezzi superiori a quelli sopra stabiliti, aumentati, quando ne sia il caso, dei sopraprezzi comunali, sarà punito a norma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 26 settembre 1919.

Il ministro: *Ferraris.*

MINISTERO DELLA MARINA
IL MINISTRO

Visti i decreti Luogotenenziali 3 febbraio 1918, n. 161 e 16 maggio 1918, n. 640;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1918 che detta le norme riguardanti i concorsi per titoli a posti di aspiranti di porto nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto Ministeriale 27 settembre 1918 che bandisce un concorso per titoli a 40 posti di aspirante di porto, e i decreti Ministeriali 12 novembre e 15 dicembre 1918 che lo modificano;

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1919 che nomina la Commissione per l'esame dei titoli presentati dai candidati al concorso di cui sopra, e il decreto Ministeriale 27 febbraio 1919 che sostituisce un membro di detta Commissione;

Visti i verbali delle sedute tenute dalla predetta Commissione;

Decreta:

Sono approvate le seguenti due graduatorie dei candidati riconosciuti idonei al concorso per aspirante di porto bandito con decreto Ministeriale 27 settembre 1918:

Graduatoria patentati capitani di lungo corso.

Scotto Lavina Giovanni — Di Salvo Saverio — Cafiero Federico — Gandolini Nicola — Zanelli Michele — Jannaccone Vincenzo — Pipza Ibleto — Donte Maurizio.

Graduatoria laureati.

Maciootta Antonio — Lessona Marcello — Ciuffo Riccardo — Fontianarosa Francesco — Manca Elio — Morvillo Antonio — Congiu Raimondo — Biondi Giovanni — Pollaci Giuseppe — D'Amore Antonio — Bonaiuto Aurelio — Nicolosi Angelo — Castagnetta Giuseppe — Pastore Galderio Ludovico — De Gregorio Matteo — De Angelis Francesco — De Pasquale Angelo — De Giorgi Battista — Moschetto Stefano — Ciampolini Antonio Rizzo Rodolfo — Pietropaolo Vincenzo — Gambioli Guido — Miceli Giovanni — Vigliani Alessandro — Depaolis Mario — Antonella Giuseppe — Giannella Ettore — Illario Vincenzo — Maltese Vincenzo — Donnini Vincenzo — Lo Cascio Mariano — Virzi Nino Bixio — Moscato Giovanni — Barbalonga Giovanni — Condò Alfredo — Tomati Angelo Mario — Costantino Cesare — Forte Vittorio — Licari Francesco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 30 giugno 1919.

SECHI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 22 settembre 1919 in Pianzano, provincia di Treviso, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1a classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Potenza, è stato, con decreto del 13 settembre 1919, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Anzi, in provincia di Potenza, è stato con decreto del 22 settembre 1919, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 27 settembre 1919

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	86, 31	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93 85	—

Corso medio dei cambi

del giorno 27 settembre 1919 (art. 39 Codice di commercio)
Parigi 118,09 — Londra 40,88 — Svizzera 174,92 — New York 9,55 — Oro 162,08.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 12).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 253 — Data della ricevuta: 18 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Notaio Garroni Tito (posizione numero 676409) — Titoli del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 1125 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 10).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2535 — Data della ricevuta: 11 aprile 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Mangani Ferdinando fu Francesco (pos. n. 673510) — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 certificato di usufrutto — Ammontare della rendita L. 234,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 11).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1920 — Data della ricevuta: 14 febbraio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Sanguigno Andrea fu Cuono (pos. n. 660.266) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 171,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza N. N.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Accreditamento di agente di cambio.

Con decreto Reale in data 11 corrente il signor Levi Enrico fu Michele, agente di cambio residente ed esercente in Genova è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 14 agosto 1919
(*Continuazione*)

Presidenza del presidente BONASI.

Svolgimento di una interpellanza del senatore Lucca al ministro degli approvvigionamenti.

PRESIDENTE. Dà facoltà al senatore Lucca di svolgere la sua interpellanza.

LUCCA. Svolge la sua interpellanza al ministro degli approvvigionamenti per conoscere:

1° le ragioni per le quali non siasi finora convocata la Commissione consultiva sui problemi attinenti al costo della vita, costituita col decreto Luogotenenziale 6 luglio u. s.;

2° le norme in base alle quali il Governo intenda disciplinare l'approvvigionamento dei generi alimentari contingentati e di quelli sottoposti al controllo dello Stato.

Crede che il Senato non potrebbe chiudere meglio questo suo periodo di feconda laboriosità, che occupandosi di un argomento di così vitale interesse per il paese; e spera che le dichiarazioni del Governo suoneranno monito solenne perchè il paese sappia che le attuali difficoltà della vita non possono cessare d'un tratto, e che è necessario la virtù del sacrificio e l'austerità della vita perchè l'Italia possa avviarsi all'auspicato avvenire.

Il Paese ha sopportato mirabilmente i più gravi disagi durante il lungo periodo della guerra: esso ha tante e tali energie che affronterà ogni difficoltà e saprà trionfarne; ma è necessario che sappia quale è la situazione reale e quali siano le possibilità del domani.

Il mese scorso, quando una folata di follia collettiva imperversò e turbò la regolarità dei mercati, il Governo prospettò nel l'altro ramo del Parlamento le minacciose conseguenze di quella convul-

sione, ed assicurò che avrebbe studiate e proposto i provvedimenti atti a regolare i mercati. Da allora ad oggi nessun'altra comunicazione al riguardo fu fatta al Parlamento, e perciò egli ha creduto invocarla.

Fu costituita una Commissione consultiva circa i provvedimenti attinenti al costo della vita, e con grande solennità, poichè oltre ai rappresentanti del Ministero dell'industria, dell'agricoltura, del tesoro e dei trasporti, ne facevano parte i delegati di numerosi enti interessati.

È singolare l'imponenza della Commissione, ed è anche più singolare che, mentre essa fu istituita con decreto Luogotenenziale del 6 luglio scorso, oggi non è ancora stata convocata. Può condividere l'opinione di coloro che non hanno molta fiducia nell'efficacia delle Commissioni; ma, comunque, egli con la prima parte della sua interpellanza chiede se dopo avere solennemente istituita la Commissione, il Governo creda di poterne fare a meno; ed in caso contrario, se e quando intenda convocarla.

Colla seconda parte chiede che il Governo voglia informare il Senato sul programma che intende seguire per l'approvvigionamento dei generi contingentati e di quelli sottoposti al controllo dello Stato.

Da quattro anni l'oratore presiede il Consorzio degli approvvigionamenti per la provincia di Novara e sa di essere interprete di tutti i simili Consorzi del Regno, invitando il Governo a fare categoriche dichiarazioni per togliere questi Consorzi dallo stato d'incertezza che ne paralizza l'azione. Durante la guerra la più parte di essi hanno mirabilmente operato. Comunque, tutti coloro che hanno conservato energie di pensiero e di azione applaudirebbero il Governo se dimostrasse che potrà far meglio nell'interesse del paese.

Concludendo dice che la situazione è tale da esigere nuovi sacrifici, il Governo lo dica chiaramente, e lo dica alto senza riserve e senza ambagi per non autorizzare fallaci illusioni che potrebbero degenerare in minacciosi disinganni.

Poc'anzi il presidente del Consiglio ha detto che bisogna disciplinare i partiti per la retta applicazione del disegno di legge che è stato votato; egli soggiunge che bisogna ispirare a tutto il paese il sentimento della disciplina, per preparare l'avvenire della patria.

Quando per integrare le riserve del carbone il presidente degli Stati Uniti chiese che nello Stato di New York si sospendesse il lavoro per cinque giorni, il presidente di quello Stato disse: « Ciò è terribile, ma noi naturalmente obbediremo ». Tale è la risposta dei popoli forti. Ed egli, avendo fede nella forza del popolo italiano, è sicuro che, se il Governo farà sentire ad esso che è necessaria la disciplina, il popolo italiano risponderà: « Obbedisco! » (Vivissimi applausi).

FERRARIS DANTE, ministro degli approvvigionamenti. Risponde al senatore Lucca. Dichiara anzitutto che il nascondere la verità anche in parte sarebbe un volere aprire l'adito ad illusioni, e costituirebbe per il Governo una grave colpa.

Ricorda che la Commissione consultiva circa i problemi attinenti al costo della vita deve essere formata, a norma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale del 6 luglio scorso, su designazione degli enti interessati.

Ora non tutte le designazioni furono fatte: egli le solleciterà, e non appena le avrà, darà corso alla nomina ed alla convocazione della Commissione.

Dopo i fatti recentemente avvenuti ed in obbedienza al decreto Luogotenenziale del 12 luglio scorso in tutti i Comuni si sono istituite delle Commissioni annonarie, che per la maggior parte hanno funzionato bene, ed hanno in parte supplito all'azione della Commissione consultiva.

Intanto il Ministero degli approvvigionamenti ha risolto il problema dell'abbigliamento con la cordiale collaborazione degli industriali, e tra poco potranno essere posti in vendita, a sollievo delle classi più bisognose, degli oggetti di vestiario a prezzi veramente eccezionali: abiti di lana a L. 100 l'uno, telerie L. 1,90 al metro, scarpe al prezzo di L. 34 in media il paio.

Il ritardo della costituzione della Commissione consultiva non ha prodotto incertezze per ciò che riguarda i provvedimenti che il Governo poteva prendere.

Quanto all'approvvigionamento dei generi contingentati e sottoposti al controllo dello Stato, il Ministero degli approvvigionamenti ha pronta tutta un'organizzazione per l'acquisto di tali generi, per la loro raccolta e distribuzione nel paese per mezzo di speciali Consorzi, aventi personalità giuridica a termini del Codice civile, e regolati anche da particolari norme statutarie, sotto la vigilanza del Governo. Tali Consorzi debbono fungere per conto dello Stato e sotto il suo controllo, e provvedere alle esigenze finanziarie.

Alla ripartizione delle merci provvede un Comitato centrale, il quale stabilisce i criteri della ripartizione stessa.

Nelle Provincie la ripartizione dei cereali e dei coloniali è devoluta ai Consorzi locali. In ogni Provincia è nominato un commissario ripartitore dei generi controllati, che agisce coll'aiuto di una Commissione creata dal prefetto in rappresentanza dei consumatori, con speciali norme; e contro il suo operato si può interporre ricorso al Ministero degli approvvigionamenti, il quale fissa i prezzi delle derrate all'ingrosso e quelli per la vendita al minuto.

Il Consorzio per i cereali è costituito e pronto ad entrare in funzione.

Crede poi suo dovere far conoscere le condizioni alimentari di tutto il mondo.

Il Comitato interalleato di Londra ha cessato di funzionare dopo la firma del trattato di pace con la Germania; ma non appena gli Stati vollero direttamente approvvigionarsi, si ebbe un forte aumento nei paesi di origine dei prodotti alimentari. Si è quindi riconosciuta la necessità di un approvvigionamento unico per tutti i paesi; ma vi sono deficienze che debbono costringere a restrizioni nei consumi.

Enumera le difficoltà per gli approvvigionamenti, a cominciare dalla scarsezza di derrate e di materie prime ed espone l'opera degli alleati per superare tali difficoltà, alle quali si aggiungono per l'Italia le difficoltà finanziarie e dei trasporti.

Bisogna ritornare assolutamente ad una austerità di consumi, mentre il Governo farà quanto è possibile per evitare il pericolo di deficienze per i consumi indispensabili.

S'impone la diminuzione volontaria dei consumi: importare il meno possibile e produrre quanto più si può.

Il Governo non ha i mezzi finanziari sufficienti per gli acquisti occorrenti in tutto l'anno presente.

Non solo l'Italia, ma tutti i paesi debbono fare ogni sforzo per aumentare la produzione e ridurre i consumi.

Tutti gli italiani debbono sentire il dovere dell'ora presente e spendere ed importare quanto meno possono.

L'Italia che ha dato tante luminose prove durante la guerra non sarà sorda all'appello che ora le si rivolge.

Egli ha fede nel popolo italiano, nella sua grande assennatezza e nel suo grande patriottismo. (Vive approvazioni).

LUCCA. Le dichiarazioni del ministro lo hanno addolorato ma non lo hanno sorpreso.

Vorrebbe che le gravi parole del ministro fossero diffuse in tutto il paese. (Approvazioni).

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

PRESIDENTE. Avverte che domani alle ore 11 saranno convocati gli uffici per l'esame della proposta di legge oggi presentata da molti senatori.

BETTONI. Propone che durante la sospensione delle sedute possa il presidente nominare le Commissioni per esaminare gli argomenti su cui il Senato dovrà deliberare alla ripresa dei lavori.

PRESIDENTE. Ringrazia e pone ai voti la proposta al senatore Bettoni.

È approvata.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncia la seguente interrogazione:

« Interrogo il ministro dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra per sapere se, ad evitare penosissimi non infrequenti casi di lunghe interruzioni nel godimento della pensione di guerra, non creda necessario ed urgente di escogitare ed adottare provvedimenti atti ad assicurare nel più breve tempo possibile l'assegnazione della pensione agli orfani di guerra ai quali venga a mancare la madre già pensionata.

« Chiedo risposta scritta. Bergamasco ».

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunica il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per modificazioni alla legge elettorale politica.

Senatori votanti 79 — Favorevoli 70 — Contrari 9.

Il Senato approva.

La seduta è sciolta alle ore 18,30.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 18 settembre 1919

Presidenza del vice presidente RAVA.

La seduta comincia alle 15.5.

BIANCHI VINCENZO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Interrogazioni.

ALBRICCI, ministro della guerra, risponde in via d'urgenza ad alcune interrogazioni sul fondamento delle notizie corse circa la riduzione del corpo dei bersaglieri.

È lieto che gli sia offerta l'occasione di potere chiarire molte cose state dette su questo argomento e che in gran parte non rispondono alla realtà.

Ricorda come per le vicende della recente guerra il glorioso corpo dei bersaglieri non abbia in essa potuto trovare l'impiego che gli spettava come fanteria scelta, ma formati in brigata o divisioni, i bersaglieri sieno stati adoperati a fianco della nostra impareggiabile fanteria, con la quale hanno gareggiato in eroismo.

Durante la guerra le fanterie scelte sono state le truppe d'assalto, sono stati gli arditi. Ed allora si è pensato di ordinare i bersaglieri come reparti di assalto, cioè come nuclei intorno ai quali, in caso di impiego bellico, dovrebbero raccogliersi tutti gli elementi che abbiamo chiamato gli arditi.

Da ciò la necessità di dare ai bersaglieri, opportunamente scelti, vagliati, tenuti altissimi nel loro già così alto morale, l'ordinamento di battaglioni di truppe d'assalto, sopprimendo, perchè troppo pesante la formazione per reggimenti per ogni corpo di armata.

Da ciò conseguentemente la dolorosa necessità dello scioglimento dei comandi di reggimento. I battaglioni però rimarranno, come rimarranno i depositi dei bersaglieri; non solo, ma la moderata riduzione nel loro numero avrà per effetto di migliorarne ancora la composizione e nello stesso tempo di non scremare troppo la fanteria, cui come la guerra ha insegnato, devono essere rivolte le maggiori cure.

Deve aggiungere che questo piano ha avuto il pieno consenso di autorevoli personalità dell'arma, che egli ha voluto consultare.

Osserva che per procedere a siffatta trasformazione nessun momento poteva essere più opportuno di questo in cui, in relazione alla smobilitazione, si è costretti a sciogliere numerose unità di tutte le armi.

Conclude affermando che da questa trasformazione di ordinamenti e da questa tenue riduzione di numero il glorioso corpo dei bersaglieri, lungi dal risentirne nocumento, avrà un ulteriore considerevole aumento di efficienza e di prestigio (Approvazioni).

FEDERZONI, crede, nonostante la contraria affermazione del ministro, che il provvedimento, che ha suscitato nel paese e nell'esercito la più profonda impressione, abbia carattere frammentario e, come tale, non risponda ad un concetto organico.

Pur rendendo omaggio alla buona volontà dell'onorevole ministro e ai suoi lodevoli intenti riformativi, crede sarebbe più prudente non complicare il grave problema della smobilitazione con quello della riforma dei nostri ordinamenti militari.

Conferma che il provvedimento ha prodotto pessima impressione e ha contribuito ad accrescere lo stato di disagio che presentemente travaglia il nostro esercito.

Raccomanda vivamente al ministro della guerra di agire, in così delicata materia, con la più cauta ponderazione.

DE CAPITANI, rileva che, con la progettata riforma il corpo dei bersaglieri, verrebbe ridotto a meno della metà; e allora sarebbe quasi miglior partito sopprimerlo.

Si augura però che il ministro, ricordando che il sentimento popolare accompagna con affettuosa riconoscenza il corpo dei bersaglieri e ne ricorda le gesta gloriose, voglia desistere dalla progettata soppressione.

PAVIA, fiero di aver appartenuto al glorioso corpo dei bersaglieri, esorta il ministro, finchè l'esercito rimane e non ci avviamo alla Nazione armata, a toccare il meno che sia possibile quel corpo, che rappresenta la fiamma più ardente dell'eroismo italiano.

GASPAROTTO, consente con l'onorevole ministro nella necessità di sfrondare nelle file dell'esercito; ma, memore degli insegnamenti della guerra, raccomanda di toccare il meno possibile la tradizione che è la forza più viva dell'esercito, e quindi di conservare le unità reggimentali.

Ricorda anch'egli le gloriose benemerenze del corpo dei bersaglieri nelle passate guerre e nella presente e l'eroico contegno spiegato sul Piave dai bersaglieri ciclisti.

ALBRICCI, ministro della guerra, condivide i sentimenti espressi dagli onorevoli interrognati e assicura che terrà conto delle varie loro raccomandazioni.

Dichiara che il provvedimento in questione fa parte di un piano generale di riforma inspirato ad un concetto organico.

L'abolizione dei comandi di reggimento, alla quale si procederà con tutti i riguardi verso i benemeriti ufficiali investiti di tali comandi, non distruggerà, nè in alcun modo diminuirà il prestigio dell'arma gloriosa e la sua tradizione di indomito valore e di fulgido patriottismo. (Benissimo!).

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, all'on. Pavia, dichiara che il Governo, fin dal 6 luglio scorso, emanò severe disposizioni perchè fosse esercitata la più rigorosa vigilanza sui casini da giuoco.

Aggiunge che tali norme sono state dalla pubblica sicurezza rigidamente osservate con speciali sorprese in varie bische.

PAVIA, di fronte alla disparità di disposizioni che si tenevano dai prefetti del Regno nelle varie Provincie, relativamente alle case di giuoco, aveva presentato, molti mesi or sono, questa interrogazione. Ma essa non ha ormai più ragione di essere di fronte all volontà dal Governo già messa in opera per la chiusura generale.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, in risposta all'onorevole Di Cesarò, dichiara che l'appalto per la fornitura del casermaggio alle squadriglie preposte alla repressione dell'abigeato in Sicilia, era stata data a trattativa privata ad una ditta e successivamente, su parere conforme dell'Avvocatura erariale di Palermo, ad altra ditta che risultò aver fatto un'offerta più vantaggiosa.

Ma successivamente l'aggiudicazione rimase sospesa in seguito all'inizio di studi per la riforma del servizio per la repressione del l'abigeato.

COLONNA DI CESARO', prende atto delle dichiarazioni e se ne dichiara soddisfatto.

CIAPPI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, assicura l'onorevole Somaini che il Ministero dei lavori pubblici ha fatto

tutti gli sforzi per la pronta attuazione dell'ampio programma di opere pubbliche, che è stato preannunziato dal Governo, ai fini di evitare la disoccupazione; e con opportune semplificazioni di procedure ha potuto di recente riattivare importanti lavori così stradali come idraulici e di bonifica.

Tali lavori importeranno per il prossimo quadriennio la spesa di parecchi miliardi, e permetteranno di dar lavoro continuativo a molte decine di migliaia di operai.

Infine è stata predisposta anche la ripresa di molti lavori ferroviari sospesi durante la guerra.

RUINI, sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, osserva che gli inconvenienti verificatisi nell'invio dei fondi per i sussidi di disoccupati sono stati cagionati soprattutto dal fatto che, quando il servizio dei sussidi cominciò a funzionare, mancavano gli organi di collocamento e dal ritardo da parte della provincia di Como nel fornire gli elementi necessari.

Annuncia che si stanno ora predisponendo i provvedimenti necessari per dare vita ad un completo sistema assicurativo contro la disoccupazione col concorso degli industriali e degli stessi operai, i quali saranno così cointeressati al suo regolare funzionamento.

SOMAINI, prende atto di queste dichiarazioni, ma insiste sulla necessità di opporre un pronto rimedio al disagio in cui si trovano Amministrazioni comunali e popolazioni in seguito al ritardato invio dei fondi per i sussidi ai disoccupati ed al mancato inizio dei lavori solennemente e ripetutamente promessi.

Presidenza del presidente MARCORA.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio artistico nazionale.

CODACCI-PISANELLI, mentre tributa il più reverente omaggio alla munificenza del Sovrano, propone che la discussione di questo disegno di legge, inopinatamente portato in discussione oggi, sia differita ad altro tempo.

Vorrebbe che gli storici palazzi reali di Napoli, di Palermo ed altri, ai quali si riannoda tanta parte della storia italiana, rimanessero all'amministrazione della Real Casa, anzichè passare a quella dell'amministrazione delle Belle arti.

E ciò anche per un riguardo al sentimento monarchico delle patriottiche popolazioni meridionali.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, non si attendeva e non sa spiegarsi la proposta dell'onorevole Codacci-Pisanelli.

Osserva che gli storici palazzi, di cui si tratta, non subiranno che un passaggio dall'amministrazione dei beni della Corona all'amministrazione dello Stato.

Fa pure rilevare che questo disegno di legge era già all'ordine del giorno di ieri, e soltanto è stato oggi portato dal terzo al secondo posto nell'ordine del giorno della Camera.

Confida che l'on. Codacci-Pisanelli vorrà ritirare la sua proposta sospensiva, e che la Camera vorrà approvare questo disegno di legge, il quale è un atto, non solo bello e degno, ma molto utile all'arte come al patriottismo (*Approvazioni*).

CODACCI-PISANELLI, ha premesso che rende reverente omaggio alla munificenza del Sovrano.

Se ha proposto la sospensiva di questo disegno di legge, lo ha fatto anzitutto perchè in merito ha alcune osservazioni da fare, come quelle precedentemente accennate; è poi perchè il disegno di legge è venuto quasi improvvisamente in discussione.

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica, rilevando una frase dell'on. Codacci-Pisanelli, la quale potrebbe lasciare il dubbio che l'amministrazione delle belle arti dia sufficienti garanzie per una accurata manutenzione dei palazzi che con questo disegno verranno affidati alle sue cure, ricorda con quanto zelo, nonostante la scarsità dei mezzi, essa abbia sin qui tutelato l'ingentissimo patrimonio artistico che le è affidato.

CODACCI-PISANELLI, per fatto personale, non ha posto in dubbio le benemerenze e lo zelo dell'Amministrazione delle belle arti, ha solo voluto affermare che essa offriva minori garanzie per quanto concerne un aumento degli impiegati addetti alla conservazione di quei beni.

PRESIDENTE, pone a partito la proposta sospensiva.

(*Non è approvata*).

RAVA, ricorda che la Camera ha già espresso nel modo più solenne il suo grato animo pel nobilissimo atto del Sovrano, che assegna al demanio nazionale un ricchissimo patrimonio monumentale ed artistico ed arricchisce di novemila ettari ben coltivati il patrimonio dell'Opera nazionale dei combattenti, oltre a duemila ettari di sua privata proprietà nella zona del Gran Paradiso, ove sarà creato un gran parco nazionale per la conservazione di specie zoologiche che si vanno disperdendo.

Il Re d'Italia è un grande esempio ed anche ottimo e modesto agricoltore.

Questa donazione di novemila ettari di terreno contribuirà all'incremento dell'agricoltura nazionale, diffondendo con l'esempio i più moderni e perfetti metodi di coltura. E daranno alto reddito all'Opera dei combattenti. Il dono dei palazzi è magnifico.

Si teme pei palazzi reali artistici. Ma per i palazzi ceduti è convinto che la benemerita Amministrazione delle belle arti provvederà alla loro manutenzione in modo adeguato della loro storica ed artistica importanza.

Dieci anni di lavoro della Direzione delle belli arti dimostrano il suo fervore!

In quei palazzi potranno pur trovare degna sede alcune delle nostre storiche e gloriose Accademie scientifiche o nuovi enti di coltura.

La legge porta una novità alla quale si dichiara favorevole, cioè all'istituzione di un Sottosegretariato di Stato per le belle arti, che sarà il logico complemento della nostra vita e cura per le arti.

Vorrebbe però soppressa la seconda parte dell'art. 3, che restringe, senza ragione, le attribuzioni del nuovo Sottosegretariato.

Ricorda la legge del 1909 sulle belle arti, che prevedeva tale novità.

Approva il concetto dell'art. 4 che rende autonomo il bilancio delle belle arti e raccomanda che dei mezzi non eccessivamente abbondanti si eroghi una parte maggiore per i restauri dei nostri monumenti.

Encomia la disposizione per la quale si provvede non solo agli stipendi, ma alle pensioni del personale, presentemente dipendente dal Ministero della R. Casa, addetto al servizio dei palazzi ceduti.

Il Re cede anche il fondo accumulato delle pensioni.

Coglie l'occasione per raccomandare al presidente del Consiglio di tradurre sollecitamente in atto la progettata e promessa opera di assistenza per le famiglie degli impiegati dello Stato morti senza diritto a pensione.

Conchiude ricordando la donazione di Vittorio Emanuele II nel 1864, che cedette beni e milioni della lista civile, per alleviare le gravi condizioni in cui allora versava la finanza italiana e ricorda le parole pronunziate da Nino Bixio nel Parlamento italiano, il 3 novembre 1864, in quella occasione.

I ministri avevano dimostrato le gravi condizioni del paese e Nino Bixio, poichè allora, come ora, illustri finanzieri esprimevano gravi preoccupazioni, disse, tra il plauso della Camera « L'Italia non ha fatto ancora i grandi sacrifici che hanno fatto gli altri paesi; ma l'Italia non muore, l'Italia è immortale, quanto Dio e vivrà e prospererà » (*Vivissime approvazioni — Congratulazioni*).

MONTRESOR, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera fa voti che il personale addetto alle antichità e belle arti, che da troppi anni è vissuto in condizioni giuridiche ed economiche indecorose, abbia dalla rapida applicazione dei provvedimenti presentati, con lodevole sollecitudine, dal ministro dell'istruzione pubblica, quella tranquillità e decoro che deve accompagnarsi con le delicate mansioni che presta ».

Plaude egli pure al nobilissimo atto sovrano.

Raccomanda che agli edifici ceduti sia conservato gelosamente il loro carattere storico ed artistico.

Propone che una sapiente permuta dia modo di istituire una scuola, che manca assolutamente in Italia, cioè quella del Seminario latino a cui possano accedere i dotti di tutto il mondo per perfezionarsi appunto nell'idioma latino.

Suggerisce poi alcuni emendamenti ad alcuni articoli della legge, diretti a chiarirne il significato.

Segnala a cagion d'onore l'opera sapiente e benemerita dell'attuale direttore generale delle Belle arti.

Segnala anche le benemerenze del personale di quell'Amministrazione e raccomanda alla Camera l'approvazione del suo ordine del giorno.

Raccomanda infine che l'Amministrazione provveda alla alienazione dei doppioni e del materiale archeologico di scavo che non abbia interesse e ingombri i magazzini.

Esorta il ministro a curare che non vada dispersa la biblioteca archeologica germanica, che già era in Roma, e trovasi ora in Castel Sant'Angelo.

MANFREDI, esprime egli pure il proprio grato animo al Sovrano.

Afferma che la munifica donazione di tanti tesori artistici impone il riordinamento di tutta la nostra amministrazione delle Belle arti.

Ne verrà non solo un rilevante vantaggio intellettuale e morale, ma anche un non indifferente vantaggio economico pel paese.

In nome di quanti rappresentano in quest'aula la classe artistica del paese, dichiara la piena adesione al disegno di legge e tributa un plauso entusiastico al Sovrano.

CICCOTTI, si occupa del funzionamento della nostra Amministrazione delle belle arti. Segnala la deficienza dell'ordinamento dei nostri musei, delle nostre biblioteche, degli Istituti di belle arti.

Non crede che un grande vantaggio ai servizi artistici verrà dalla istituzione di un Sottosegretariato per le belle arti, in luogo della attuale Direzione generale.

Il sottosegretario di Stato non farà che intralciare l'azione del ministro, in quanto, evidentemente, non potrebbe dare all'Amministrazione da lui dipendente un indirizzo proprio, diverso da quello che fosse voluto dal ministro.

Ricordando poi un voto del Consiglio comunale di Napoli, vorrebbe che il bosco di Capodimonte fosse ceduto a quella città che potrebbe avvalersene per scopi altamente civili.

BUSSI, non intende di cogliere l'occasione della discussione di questo disegno di legge per allargare il dibattito a tutto il problema costituzionale e a quello della lista civile.

Ricorda che anche Vittorio Emanuele II, in una lettera al ministro Rattazzi, proponeva la riduzione della lista civile.

Oggi, dopo tanti disastri della guerra, si sperava qualche cosa di più da parte del Sovrano.

Tuttavia il fatale andare della storia completerà l'opera incominciata. *(Continua)*.

CRONACA ITALIANA

Sono apparse sui giornali notizie secondo le quali a tutti i disertori amnistiati sarebbe concessa la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore. Queste notizie sono assolutamente infondate, poichè la dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore può essere rilasciata ai soli militari disertori che posteriormente al reato abbiano tenuto lodevole condotta, ed inoltre siano decorati di una medaglia al valore militare o della croce al merito di guerra oppure abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o siano stati feriti in combattimento, come era detto nel R. decreto di amnistia del 21 febbraio corrente anno.

Nessuna nuova disposizione fu data in seguito alla più larga amnistia concessa con R. decreto del 2 settembre, per cui per la concessione della dichiarazione di aver servito con fedeltà ed onore vigono tuttora le sole norme sopra dette.

Il Governo italiano ha inviato istruzioni al Comando delle truppe a Valona, perchè s'inizi al più presto il passaggio di tutti i servizi pubblici in Albania al Governo provvisorio albanese, nell'interesse dello sviluppo e dell'indipendenza della vita pubblica albanese.

Il Commissariato generale dell'emigrazione ricorda a coloro che si trovavano prima della guerra negli Stati Uniti e che sono venuti in Europa a prestar servizio militare nell'esercito o nell'armata d'Italia o di altro paese alleato, e ne hanno ora ottenuto lodevole congedo, che la legge americana del 17 ottobre 1918, fissa loro il termine di un anno dalla fine della guerra per chiedere la riammissione negli Stati Uniti. Solo i riformati potranno chiederla entro due anni.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

WICHITA (Kansas), 27. — Wilson rinunzia a proseguire il suo giro negli Stati Uniti per ordine del medico e ritorna immediatamente a Washington. Il medico dichiara che lo stato del presidente non è grave. Esso soffre soltanto di esaurimento nervoso.

LONDRA, 27. — Il primo ministro Lloyd George ha indirizzato al presidente del Consiglio privato, conte di Carnavon, un telegramma in cui dice:

« L'inopinato sciopero dei ferrovieri non può avere che deplorevoli conseguenze per gli interessati stessi e per l'intera nazione. Debbo dichiarare che, durante la mia lunga carriera, piena dei più svariati eventi, non ricordo di aver veduto uno sciopero proclamato con più leggerezza di spirito e con minore giustificazione di questo, nel quale si è data prova del più completo disprezzo degli interessi del pubblico.

I moventi che hanno fatto precipitare lo sciopero sono inesplicabili. Il governo fece offerte che saranno considerate, da ogni persona ragionevole, come improntate ad uno spirito di generosità. Esso rivolse esortazioni all'Unione dei ferrovieri, ma questa respinse l'accordo e perfino una proroga. I servizi da cui dipende in così alto grado la vita di tutta la nazione furono sospesi, per così dire, senza preavviso.

Il governo ha motivo di credere che lo sciopero sia stato organizzato da qualche tempo per opera di un gruppo di individui poco numeroso ma attivo, il quale lavora senza interruzione insidiosamente, cercando di sfruttare le organizzazioni laburiste allo scopo di veder trionfare aspirazioni sovversive.

Sono convinto che la grande maggioranza dei membri delle *Trade Unions* sono contrari a questa cospirazione anarchica.

Il governo, nell'interesse del paese, deve decidere di seguire la sola via possibile: accettare cioè la sfida lanciata contro l'intera comunità.

Ho intenzione di porre rimedio a questo colpo portato contro il benessere del pubblico facendo uso di tutte le risorse di cui dispongo e chiedo a tutta la nazione di prestare il suo concorso per il mantenimento del regime e dell'ordine sociale da cui dipende la prosperità del paese ».

LONDRA, 27. — Stamane è morta nella sua residenza nel Galles del Sud Adelina Patti.

LONDRA, 27. — La cifra ufficiale delle navi da guerra inglesi perdute durante la guerra è di 254 di cui 13 corazzate, 3 incrociatori da battaglia, 13 incrociatori, 6 incrociatori leggeri, 64 destroyers e 54 sottomarini.

Sono state anche perdute 815 navi ausiliarie di cui 244 piroscafi addetti in tempi ordinari al trasporto del carbone, e 14 battelli a vapore.

PARIGI, 28. — Oggi all'ospedale degli Invalidi sarà inaugurata la targa che commemora i volontari della legione straniera.

Per questa occasione l'*Excelsior* pubblica un eloquente articolo di Peppino Garibaldi che ricorda i volontari stranieri che versarono il loro sangue per la Francia.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.